

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'approvazione della Convenzione del 24 luglio 1968
tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede circa la separazione
dell'Amministrazione apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea
e la sua trasformazione in Diocesi

(del 20 marzo 1969)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

I. PREMESSE STORICHE

E' nota la movimentata vicenda storica che ha condotto alla definizione attuale dell'ordinamento della Chiesa cattolica nel Cantone Ticino. A titolo di premessa, essa vien qui richiamata per sommi capi, rinviando per maggiori precisazioni ai numerosi studi sull'argomento ⁽¹⁾.

Assoggettati i territori ticinesi al dominio politico della Confederazione, essi continuarono per secoli a rimanere integrati nelle circoscrizioni diocesiane di Como e di Milano. Appartenevano alla prima diocesi i Distretti attuali di Mendrisio, Lugano (meno la pieve di Capriasca), Bellinzona (meno le parrocchie di Gnosca, Moleno e Preonzo), Locarno (meno la parrocchia di Brissago) e Valmaggia; alla archidiocesi di Milano, oltre alla pieve e alle parrocchie citate, le cosiddette tre valli ambrosiane e cioè gli attuali Distretti di Blenio, Leventina e Riviera.

Le velleità reciproche del potere politico dei Confederati e del potere religioso, soprattutto del Vescovo di Como, fecero bensì nascere presto, nei Cantoni svizzeri, il desiderio di una separazione dei baliaggi dalla diocesi di Como e della creazione autonoma di Lugano. Tuttavia simile progetto — se ne parla per la prima volta nei recessi federali del 1595, in seguito alla mancata nomina del luganese Mons. Camuzio a Vescovo di Como ⁽²⁾ — non ottenne mai realizzazione, finchè gli otto baliaggi ticinesi non si costituirono in Cantone sovrano.

Anche con la raggiunta sovranità, la vicenda diocesana non poté essere regolata rapidamente: occorsero più di 80 anni per raggiungere una sistemazione concordataria, la cui singolare normativa soltanto oggi, con il testo qui presentato all'approvazione, cede il posto alla soluzione ordinaria.

Infatti, dopo un primo periodo (1803-1834) caratterizzato da unità di indirizzo sul piano cantonale, ma anche dalla recisa opposizione dell'Austria al distacco dei beni della mensa di Como, situati nel territorio del Cantone ⁽³⁾, subentra un periodo di violenti contrasti interni, orientandosi il partito radicale al potere per l'unione del territorio cantonale ad una diocesi svizzera, di Basilea o di Coira, ed opponendosi invece a questo piano il partito conservatore di minoranza, appoggiato dal clero ticinese e dall'incaricato d'affari della Santa Sede ⁽⁴⁾. Fatte proprie le idee del Governo cantonale da parte del Consiglio federale, si giunse rapidamente allo scontro violento e cioè alla soppressione «civile» della giurisdizione ecclesiastica dei vescovi di Como e di Milano sul territorio del Cantone, decretata dall'Assemblea federale il 22 luglio 1859 ⁽⁵⁾. Evidentemente tale decisione unilaterale non poneva termine, ma bensì significava l'inizio delle trattative fra Consiglio federale e Santa Sede, trattative che, forse per la immediatezza con la quale furono aperte, non approdarono a nulla. Solo lentamente si fece strada negli am-

bienti politici elvetici un atteggiamento che non escludeva in modo categorico l'erezione di una diocesi ticinese autonoma. Ma soprattutto, a spianare la via a simile soluzione, era sopraggiunta la fine del dominio austriaco sulla Lombardia e di conseguenza la scomparsa dell'ostacolo austriaco alla separazione dei beni e delle rendite della mensa vescovile situati sul territorio svizzero, da quelli lombardi. La questione patrimoniale fu così regolata con la convenzione del 30 novembre 1862 fra la Svizzera e l'Italia, nel senso che tutti i beni della mensa vescovile di Como, posti sul suolo svizzero, erano definitivamente ceduti al Ticino ⁽⁷⁾. Soltanto dopo il 1879 le trattative per la sistemazione della questione diocesana vennero riprese, su esplicita istanza del Governo cantonale ⁽⁸⁾, che trovò tuttavia un Consiglio federale orientato verso l'incorporazione del Ticino in una diocesi svizzera già esistente ⁽⁹⁾. Pur nell'atmosfera di tensione politica di quegli anni, dovuta ai profondi contrasti di valutazione delle istituzioni cattoliche, una soluzione di compromesso fu raggiunta fra le Autorità federali e cantonali ancor prima che le trattative con la Santa Sede si aprissero ufficialmente. Infatti Consiglio federale e Governo ticinese concordarono preliminarmente la proposta di una amministrazione ecclesiastica a titolo provvisorio di Mons. Lachat, allora vescovo di Basilea, ma espulso dalla sua sede, per decisione di cinque dei sette Cantoni ai quali si estendeva la sua giurisdizione. Le trattative ebbero luogo a Berna dal 12 al 21 agosto 1884 ⁽¹⁰⁾ e si conclusero con la firma di una convenzione che porta la data del 1. settembre 1884 ⁽¹¹⁾. Detta convenzione, pur nel suo carattere transitorio, fissa tre principi:

- 1) il distacco canonico definitivo delle parrocchie ticinesi dalle diocesi di Milano e di Como e l'erezione di una Amministrazione apostolica autonoma;
- 2) il diritto della Santa Sede alla nomina dell'Amministratore apostolico;
- 3) l'obbligo per il Cantone di prendere le misure necessarie per l'esecuzione della convenzione.

Il carattere transitorio si manifesta soprattutto all'art. 3 che stabilisce: «Ove il titolare venisse a morire prima dell'assetto definitivo della situazione religiosa del Cantone Ticino, il Consiglio federale, il Cantone Ticino e la Santa Sede si intenderanno circa la prolungazione dell'amministrazione provvisoria istituita dalla presente convenzione».

Per ottemperare al terzo punto e cioè alla regolamentazione concreta dei rapporti fra Stato e Chiesa nel Cantone, il Governo cantonale iniziò a sua volta delle trattative con il rappresentante della Santa Sede, concluse con la convenzione di Bellinzona del 23 settembre 1884.

Del contenuto della convenzione, tuttora in vigore, sarà parola in seguito ⁽¹²⁾. L'anno successivo entrava in carica il primo amministratore apostolico ticinese, Mons. Lachat, il quale veniva a mancare già il 1. novembre 1886.

Con ciò era di nuovo posta sul tappeto la questione di principio, a sapere se l'amministrazione apostolica dovesse sfociare in una diocesi autonoma oppure nell'incorporazione del Ticino in una diocesi svizzera già esistente. Dopo oltre un anno di trattative inufficiali e preliminari, si giunse alla conferenza di Berna, alla quale parteciparono, quali delegati del Consiglio federale, Numa Droz e Louis Ruchonnet, e quale plenipotenziario della Santa Sede, l'allora Nunzio apostolico a Bruxelles Mons. Domenico Ferrata, che già aveva trattato la conclusione dei due precedenti accordi ⁽¹³⁾.

Il delegato del Governo cantonale, Martino Pedrazzini, non fu ammesso dal Consiglio federale a partecipare alle sedute ufficiali, dato che la Confederazione si assumeva la funzione di trattare a nome del Cantone. Il suo consiglio ed il suo punto di vista furono però autorevolmente ascoltati da entrambe le parti. La conferenza, apertasi il 27 febbraio 1888, riuscì nell'intento, sicchè il 16 marzo 1888 fu firmata la convenzione fra la Confederazione svizzera e la Santa Sede, che ancora oggi, assieme alle due convenzioni già ricordate, regola la materia ⁽¹⁴⁾.

II. CONFIGURAZIONE GIURIDICA ATTUALE

L'organizzazione delle istituzioni cattoliche nel Cantone Ticino è ancora oggi retta dalle tre convenzioni citate, due delle quali concluse fra la Santa Sede e la Confederazione, il 1. settembre 1884 e il 16 marzo 1888, e la terza fra la Santa Sede ed il Cantone Ticino il 23 settembre 1884.

Il testo delle tre convenzioni è riprodotto in appendice. Punto di partenza storico dell'ordinamento risultante da questi testi, è, come si è visto, da un lato la volontà incontrastata sia dall'Autorità politica, che dell'Autorità religiosa, di staccare le parrocchie ticinesi dalle due diocesi lombarde; dall'altro invece la volontà contrastante di inserire le parrocchie ticinesi in un contesto diocesano svizzero preesistente (così l'Autorità federale di quegli anni) o di radunarle in diocesi autonoma (così l'Autorità cantonale di quegli anni e la Santa Sede). Tali componenti spiegano e giustificano le norme essenziali delle due convenzioni fra la Santa Sede e la Confederazione, in particolare il caratteristico elemento di compromesso che esse manifestano. L'art. 1 della convenzione 1884 sancisce la separazione definitiva delle parrocchie ticinesi dalle due diocesi lombarde; l'art. 1 della convenzione 1888 statuisce in termini definitivi l'erezione di una vera e propria diocesi ticinese, riunita però canonicamente con eguaglianza di diritti (*aeque principaliter*) alla diocesi di Basilea.

Appare chiaro che il compromesso raggiunto con l'art. 1 della convenzione 1888 si muove più nell'orbita della costituzione autonoma di una nuova diocesi, che non in quella della integrazione delle parrocchie ticinesi in una diocesi preesistente. Senza voler indagare sui moventi politici che spinsero le Autorità federali del 1888 ad accogliere sostanzialmente le istanze dell'Autorità cantonale e della Santa Sede, è evidente come la preoccupazione maggiore delle stesse Autorità federali sia stata di salvare l'aspetto esteriore, di non concedere cioè formalmente ciò che ormai da 50 anni era sempre stato aspramente rifiutato. In realtà, con la convenzione del 1888, le Autorità federali davano il loro assenso alla erezione di una nuova diocesi, dato che le formule « erezione di nuova diocesi » e « erezione di chiesa cattedrale » sono, per diritto canonico, equivalenti e dato che l'unione « *aeque principaliter* » implica l'idea di erezione della diocesi, non potendosi riunire a eguaglianza di diritto che due enti morali preesistenti ed omogenei (¹⁴).

La situazione di dipendenza formale della nuova « Diocesi di Lugano » da quella di Basilea si manifesta attraverso le seguenti particolarità:

- 1) L'ordinario di Basilea è nominato secondo una procedura stabilita dal concordato del 1828, che concede particolari prerogative al capitolo della Cattedrale della diocesi, situata a Soletta; l'ordinario di Lugano, invece, è nominato, conformemente alle norme canoniche, dalla Santa Sede, ma « d'intesa con il Vescovo di Basilea » (*collato consilio cum Basileensi Episcopo*) e « scelto dal numero dei preti appartenenti al Cantone Ticino ».

- 2) L'ordinario di Basilea porta il nuovo titolo di Vescovo di Basilea e Lugano; il nuovo ordinario di Lugano porta il titolo di amministratore apostolico del Ticino.

Fatta eccezione del titolo di Vescovo di Basilea e Lugano e del diritto del Vescovo di Basilea e Lugano di dare il suo consenso alla scelta dell'Amministratore apostolico del Ticino, l'esame delle convenzioni permette di parlare di due diocesi nettamente distinte, autonome e poste su piede di parità.

Pur chiamandosi amministratore apostolico, l'ordinario di Lugano è il solo Vescovo della nuova diocesi, ha unica ed intera giurisdizione vescovile sulla diocesi, non ha alcun legame di subordinazione nei confronti del Vescovo di Basilea e di Lugano. Quanto alla nuova Diocesi, essa è giuridicamente e finanziariamente autonoma, legata a quella di Basilea dalla sola unione personale sopra descritta.

A simile conclusione sono giunti tutti i giuristi, pubblicisti e canonisti, che hanno esaminato attentamente la situazione nata dai testi della convenzione: si pensi in particolare al Fleiner⁽¹⁵⁾ e al Trezzini⁽¹⁶⁾.

Quanto alla convenzione fra Ticino e Santa Sede, essa realizza l'ordinamento della Diocesi secondo i criteri della più ampia libertà della Chiesa, anticipando per così dire i principi fondamentali della legge del 28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica, tuttora in vigore.

Tale reazione di interdipendenza fra convenzioni federali e convenzione cantonale è la conseguenza diretta delle norme e dei principi costituzionali vigenti. Infatti, se la Confederazione è competente a concludere trattati (art. 8 C.F.), ed a approvare l'erezione di una nuova diocesi (art. 50 cpv. 4 C.F.), tutto quanto concerne le relazioni fra la Diocesi così riconosciuta ed i Cantoni — le modalità di nomina del Vescovo, la composizione del capitolo della Diocesi, la scelta del vicario, ed in genere tutta l'esplicazione delle funzioni giurisdizionali spirituali del Vescovo — è di esclusiva competenza cantonale e quindi oggetto di eventuali accordi fra Cantone e Santa Sede⁽¹⁷⁾.

III. OPPORTUNITÀ' DI ARMONIZZARE LA STRUTTURA FORMALE CON LA SOSTANZA GIURIDICA

Sull'opportunità di armonizzare la struttura formale con la sostanza giuridica delle norme concordatarie le opinioni non sono state unanimi, nel corso degli ultimi anni. Senza riandare alle notevoli opposizioni delle correnti cattoliche ispirate in particolare da Gioachino Respini, negli anni stessi della firma del secondo concordato federale, non è senza interesse il giudizio conclusivo dello studio del Trezzini spesso citato: « Senza gravi inconvenienti possiamo attenerci alla forma in vigore, e se il titolo, che ha nel nostro caso una importanza molto relativa, fa qualche difetto, abbiamo in compenso una condizione di diritto e di fatto che è veramente sostanziale; il che è quanto veramente importa! »⁽¹⁸⁾.

Tuttavia, nel clima di tolleranza religiosa e di comprensione reciproca fra potere civile e potere religioso, approfonditasi soprattutto negli ultimi anni, è venuta maturando in entrambe le Autorità la convinzione di un necessario, e per lo meno opportuno adattamento della struttura formale alla sostanza delle cose. Così con lettera del 19 gennaio 1967, Mons. A. Jelmini, Vescovo Amministratore apostolico del Cantone Ticino, si è rivolto a questo Consiglio di Stato, invitandolo a formulare una richiesta al Consiglio federale a che « dia il suo consenso alla separazione formale della Diocesi di Lugano dalla Diocesi di Basilea, in modo che la Diocesi di Lugano sia retta da un ordinario da nominarsi dalla Santa Sede, che sia anche Vescovo di Lugano ».

Non vi è dubbio che tale richiesta, proprio perchè tende esclusivamente alla eliminazione di una disarmonia fra la situazione giuridica esistente e l'assetto formale della stessa, corrisponda ad esigenze di coerenza logica e di chiarezza giuridica e non richiede quindi, da parte dell'Autorità politica, nessuna revisione delle sue posizioni di politica ecclesiastica.

Per questo motivo essa fu accolta subito favorevolmente da codesto Consiglio di Stato, il quale, il 12 gennaio 1968, formulò ufficialmente al Consiglio federale l'invito di promuovere la revisione delle due convenzioni con la Santa Sede, del 1884 e del 1888. Tale ufficio del Consiglio di Stato puntualizzava i motivi della istanza, nonchè il senso ed i limiti delle modifiche desiderate.

Fra i motivi, oltre alla già accennata esigenza di coerenza fra forma e sostanza, si faceva presente anche, « il voto dei cattolici ticinesi, che 80 anni fa avevano preso atto con vivo rammarico di accordi che esteriormente, se non nella sostanza, sembravano subordinarli ad una Autorità religiosa esterna » (P. 4 dell'ufficio). Inoltre si ricordava che l'allora Vescovo di Basilea e Lugano, Mons. Francesco von Streng, si era spontaneamente dichiarato disposto a rinunciare, per sè

e per i suoi successori, alle prerogative che gli sono riconosciute dagli atti del 1884-1888 e cioè al titolo di Vescovo di Lugano e al diritto di collaborare con la Santa Sede alla designazione del titolare dell'Amministrazione apostolica ticinese, riconoscendosi d'accordo di modificare in tal senso gli atti concordatari. Anche la conferenza dei 7 Cantoni della Diocesi di Basilea aveva dichiarato unanime il suo consenso, non considerandosi parte alle stipulazioni concordatarie del 1884 / 1888.

Quanto al senso ed ai limiti delle modifiche desiderate, il Consiglio di Stato concordava ampiamente con le richieste formulate dall'Amministratore apostolico ticinese: abolizione della riunione canonica, con eguaglianza di diritti, della Chiesa cattedrale di Lugano e quella di Basilea; riconoscimento all'Amministratore apostolico del Cantone Ticino del titolo di « Vescovo di Lugano »; soppressione del diritto del Vescovo di Basilea di collaborare con la Santa Sede alla designazione dell'ordinario ticinese; abolizione dell'art. 3 della convenzione 1888, che prevedeva la possibilità di far partecipare il Capitolo della cattedrale di Lugano alla nomina del Vescovo di Basilea, possibilità che non fu mai realizzata e che con la separazione totale della Diocesi avrebbe perduto ogni significato.

D'altra parte invece, si escludeva una modifica delle altre norme, in particolare di quella relativa alla nomina dell'ordinario (nomina da parte della Santa Sede, fra i sacerdoti ticinesi).

Con lettera 3 aprile 1968 il Consiglio federale comunicava il suo assenso alla richiesta cantonale e decideva di intavolare trattative con la Santa Sede, allo scopo di riesaminare le convenzioni 1884 / 1888. Le trattative furono condotte, per parte svizzera, dall'ambasciatore Pierre Micheli ed il Cantone fu rappresentato dal compianto Consigliere federale Giuseppe Lepori, alla memoria del quale va un sentito ringraziamento del Consiglio di Stato. Da parte della Santa Sede partecipò il Nunzio apostolico in Svizzera, Ambrogio Marchioni. Le trattative giunsero rapidamente in porto e la nuova convenzione fu firmata a Berna il 24 luglio 1968.

Il testo originale della convenzione è in francese ed in francese lo si riproduce in appendice al presente messaggio.

IV. ITER PROCEDURALE E COMPETENZE

Le convenzioni del 1884 / 1888 furono concluse dal Consiglio federale « in proprio nome ed in quello del Cantone Ticino », e tale formula è ripetuta nella nuova convenzione. Non si vogliono qui risvegliare sopiti contrasti ⁽¹⁰⁾ e si dichiara di voler accettare senz'altro tale formula: benchè sia pacifico — e sopra già ricordato — che le competenze federali in materia si limitino alla approvazione della erezione di una nuova Diocesi (art. 50 cpv. 4 C.F.), approvazione che risulta con ciò direttamente dalla ratifica della convenzione da parte del Consiglio federale, che agisce anche « in nome proprio ». E' superata così, in concreto, anche la questione a sapere se, con la nuova convenzione, si dia vita ad una « nuova » Diocesi o se invece ci si limiti a « separare » le due Diocesi preesistenti (il che potrebbe far dubitare della necessità di una approvazione federale ex art. 50 cpv. 4 C.F.). Infatti con la ratifica della nuova convenzione, il Consiglio federale esplica anche la funzione di « autorizzazione » alla costituzione di nuova Diocesi (rispettivamente alla separazione delle due Diocesi preesistenti).

Per contro è certo che il Consiglio federale, che nelle trattative esprime anche la volontà del Cantone, è l'unico organo autorizzato a stipulare nuove convenzioni con la Santa Sede ⁽²⁰⁾.

Per quanto riguarda l'iter procedurale e le competenze sul piano cantonale, è fuori discussione che il disciplinamento dei rapporti ecclesiastici fra Stato e Santa Sede è un atto specifico di sovranità, che di conseguenza rientra fra quelli contemplati dalla clausola generale dell'art. 29 cifra 13 del testo aggiornato della

Costituzione cantonale⁽²¹⁾. Perciò la decisione del Gran Consiglio è imprescindibile. Ad essa non si può rinunciare, anche per il fatto che i concordati attualmente in vigore furono approvati dal Parlamento cantonale con ampi ed importanti dibattiti e che quindi, a modificare quelle norme, sia indispensabile una decisione granconsigliare, soggetta a diritto di referendum popolare.

Che poi occorrerà l'approvazione delle Camere federali, è problema definitivamente risolto.

In base all'art. 85 cifra 5 C.F., l'approvazione di trattati conclusi con l'estero è di competenza dell'Assemblea federale e solo in seguito a simile approvazione il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli. Dottrina e giurisprudenza si sono domandate se simile approvazione si imponga, ove il trattato non faccia nascere obbligo alcuno della Confederazione ma soltanto diritti, come è il caso nella presente situazione⁽²²⁾. E' stato però decisivo il fatto politico, e cioè l'approvazione data ai concordati attualmente in vigore da parte delle Camere federali, il che ha condotto il Consiglio federale a sottoporre anche la nuova convenzione all'approvazione del Parlamento.

V. ANALISI DELLA NUOVA CONVENZIONE

Dopo quanto esposto, è sufficiente dedicare brevi riflessioni di commento al testo della convenzione sottoscritta a Berna il 24 luglio 1968.

- 1) Anzitutto è bene sottolineare come la nuova convenzione non abbia efficacia limitata nel tempo, ma istituisca in modo definitivo il nuovo assetto diocesano del Cantone Ticino. Così come con la convenzione del 1884 si era posto in atto in modo definitivo il distacco delle parrocchie del Cantone Ticino dalle diocesi di Milano e di Como, così ora si statuisce definitivamente la fine della riunione canonica, ad eguaglianza di diritti, della Diocesi di Basilea e della Amministrazione apostolica del Ticino. Con ciò è tolto l'ostacolo formale che impediva di qualificare a tutti i fini, tale amministrazione quale Diocesi e l'amministratore apostolico quale Vescovo di Lugano. L'art. 1 della convenzione mette in luce tanto l'aspetto negativo della norma (fine del regime giuridico precedente) quanto il suo aspetto costitutivo (« Diocesi ticinese » e « Vescovo di Lugano ») o semplicemente confermativo (la chiesa di S. Lorenzo in Lugano vien confermata chiesa cattedrale per tutto il territorio del Cantone Ticino).
- 2) L'art. 1 contiene inoltre, alla cifra 3, un'importante conferma della normativa precedente, sulle modalità di nomina del Vescovo di Lugano. Caduto il diritto di collaborazione alla nomina da parte del Vescovo di Basilea, rimangono in vigore i due principi precedentemente validi: nomina da parte della Santa Sede e scelta fra i soli sacerdoti cittadini ticinesi (appartenenti al Cantone Ticino, diceva la norma della convenzione del 1888). Nulla si è dunque innovato al proposito, il che corrisponde alla volontà di tutte le parti contraenti. E' noto che il recente Concilio Vaticano II ha confermato vigorosamente, in conformità alle norme canoniche, « che il diritto di nominare e costituire i Vescovi è proprio, peculiare e per sé esclusivo della competente Autorità ecclesiastica » ed ha invitato il potere civile a rinunciare spontaneamente ai privilegi ed agli interventi speciali in proposito, siano essi diritti di presentazione, di placet, di esclusione di persona « non grata », « minus grata », ecc. Anche in occasione della recente nomina del Vescovo di Basilea, la Santa Sede ha svolto opera di persuasione, per indurre il Capitolo della Cattedrale della Diocesi, in Soletta, a rinunciare o almeno a ridimensionare il suo privilegio di elezione del Vescovo.

Chi sia la competente Autorità ecclesiastica, chiamata a nominare il Vescovo, è da desumersi dalle norme interne attuali della Chiesa cattolica. Ora queste

sono oggi chiaramente individuabili e sono rispecchiate dall'art. 1 cifra 3 della nuova convenzione.

- 3) L'art. 2 della convenzione presenta un carattere di semplice conferma di norme in vigore. E' chiaro infatti che la nuova convenzione non può nè vuole innovare nei rapporti fra Stato cantonale e Chiesa cattolica, così come essi furono e saranno ancora regolati dalla convenzione fra Cantone e Santa Sede del 1884. Di conseguenza si spiega il richiamo a detta convenzione (art. 2 cifra 2) nonchè il richiamo al principio fondamentale di libertà della Chiesa, al quale detta convenzione si ispira (art. 2 cifra 1). Tale principio è notoriamente sancito anche dalla successiva legge cantonale del 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica, tuttora in vigore.

La norma contenuta nell'art. 2 cifra 3, ha un suo particolare significato in quanto permette alla Diocesi e al Cantone, di comune accordo, di modificare la convenzione del 23 settembre 1884, come del resto, sul punto in questione (accordi finanziari) è già avvenuto.

- 4) E' opportuno per finire ricordare che l'esplicita conferma del vigore della convenzione 23 settembre 1884 fra il Cantone Ticino e la Santa Sede non significhi che tale convenzione non vada oggi applicata ed integrata diversamente da quanto sia avvenuto prima. Come infatti già precedentemente era da integrarsi la norma dell'art. 3, sulla residenza provvisoria a Balerna dell'Amministratore apostolico, così ora è da integrarsi la convenzione, sostituendo dappertutto la qualifica « Amministratore apostolico » con quella di « Vescovo di Lugano » e « Amministrazione apostolica del Cantone Ticino » con « Diocesi di Lugano ». Tali integrazioni non richiedono affatto un atto legislativo autonomo dell'Autorità cantonale e tanto meno una revisione della convenzione del 23 settembre 1884.

E' infine opportuno aggiungere che anche altre leggi cantonali, in particolare l'art. 2 della legge del 28 gennaio 1886 sulla libertà della Chiesa cattolica, subiranno la stessa integrazione.

- 5) Nessuna particolare osservazione impongono infine le norme degli art. 3 (abrogazione delle precedenti convenzioni) e 4 (entrata in vigore) della nuova convenzione.

L'art. 1 della Costituzione cantonale

Il decreto federale 19 dicembre 1968 che accorda la garanzia federale contiene, all'articolo 1, la seguente esplicita riserva: « L'articolo 1, e per quanto concerne la religione del Cantone, l'articolo 6 della Costituzione cantonale devono essere interpretati e applicati nel senso degli articoli 49, 50 e 53 della Costituzione federale ».

La deputazione ticinese alle Camere federali, accogliendo le riserve inserite nel testo del decreto di approvazione, ha riconosciuto unanimemente che la norma dell'art. 1 della Costituzione cantonale non corrisponde più alla situazione attuale.

Il Consiglio di Stato ritiene che si realizzano attualmente le condizioni per affrontare, in un clima di serenità e di comprensione, lo studio della revisione dell'art. 1 della Costituzione cantonale e delle norme legislative corrispondenti. L'esame sarà affidato a una Commissione di esperti della quale faranno parte esponenti qualificati delle diverse confessioni.

Il Consiglio di Stato ritiene di informare il Gran Consiglio di questa sua decisione nel quadro di questo messaggio che è testimonianza di spirito di concordia in considerazione dell'importanza del problema, anche se esso non appartiene direttamente alla materia trattata dal messaggio.

Da tutte le ragioni qui esposte risulta chiaro l'invito del Consiglio di Stato al Gran Consiglio a voler approvare il testo della nuova Convenzione fra la Confede-

razione e la Santa Sede, firmata il 24 luglio 1968, affinché essa possa essere ratificata dal Consiglio federale ed entrare così al più presto in vigore.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Appendice : testi delle 4 convenzioni ;

vedi testo e traduzione italiana della Convenzione originale 24 luglio 1968.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione della Convenzione 24 luglio 1968
tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede circa la separazione
dell'Amministrazione apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea
e la sua trasformazione in Diocesi

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 marzo 1969 n. 1576 del Consiglio di Stato ;

visto l'art. 29, 1 § C.C.,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvata la Convenzione 24 luglio 1968 stipulata fra il Consiglio federale, agente in proprio nome e in quello del Cantone Ticino, e la Santa Sede, concernente la separazione dell'Amministrazione apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi.

Art. 2. — La Convenzione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e, trascorso il termine di referendum, sarà trasmessa al Consiglio federale per l'approvazione, rispettivamente per la ratifica da parte delle istanze competenti.

NOTE

- 1) *F. Fleiner*, Staat und Bischofswahl im Bistum Basel, Leipzig 1897, pag. 119 segg.; *Kirchenpolitik im Bistum Basel*, Zeitschr. f. Schweiz. Recht 1889, pag. 55 segg.; *M. Peri-Morosini*, La questione diocesana ticinese, Einsiedeln 1892; *D. Ferrata*, Mémoires, vol. I, Roma 1920, pag. 69 segg.; *E. Pometta*, La questione diocesana ticinese, Bollettino storico della Svizzera Italiana 1934, pag. 1 segg.; 33 segg.; 65 segg.; *U. Stutz*, Die päpstliche Diplomatie unter Leo XIII, Berlin 1926, pag. 6 segg.; *A. Codaghengo*, Storia religiosa del Cantone Ticino, Lugano 1941 (sepc. vol. II); *E. Maspoli*, Il diritto ecclesiastico dello Stato del Cantone Ticino, 2.a edizione, Lugano 1924; *U. Lampert*, Kirche und Staat in der Schweiz, vol. II, Freiburg (Schweiz) e Leipzig 1938, pag. 347 segg.; *C. Trezzini*, Le diocèse de Lugano, dans son origine historique et sa condition juridique, Discours rectoral, Fribourg (Suisse) 1948; traduzione italiana dal titolo « La diocesi di Lugano, origine storica, sua condizione giuridica », Bellinzona 1952.
- 2) Cfr. Abschiede V, I Abt. pag. 1514: « ... Deshalb glaubt man nun genügende Ursache zu haben, die Abtrennung vom Bistum Como von dem Papst zu begehren, auch hält man eine solche Abtrennung noch aus andern Gründen im Interesse der hohen Obrigkeit und der Unterthanen und ist überzeugt, dass die auf eidgenössischem Gebiet liegenden Einkünfte für einen bischöflichen Sitz

zu Lavis genügen würden ; dabei hält man den Papst für verpflichtet, die Abtrennung auf gestelltes Begehren zu bewilligen ».

- 3) Si veda in particolare *C. Trezzini*, la Diocesi di Lugano, cit. pag. 16 segg.
- 4) *Trezzini*, pag. 27 segg. ; tale periodo durerà praticamente fino al mutamento politico cantonale del 1877.
- 5) Il decreto dell'Assemblea federale stabiliva : « Ogni giurisdizione episcopale estera è soppressa ».
- 6) *Trezzini*, pag. 45.
- 7) Memoriale del Gran Consiglio al C.F. del 12 marzo 1879.
- 8) Al termine della risposta del C.F. del 24 ottobre 1882, (oltre tre anni dopo l'inoltro del memoriale del Consiglio di Stato) si legge : « Pour ce qui concerne la création d'un diocèse spécial pour le Tessin conforme à votre désir (en opposition avec les gouvernements antécédents, lesquels pendant près que trente ans ont demandé l'annexion à un diocèse suisse), nous ne pouvons y prêter la main, et cela pour différents motifs ».
- 9) F. Foglio Federale 1884, II, pag. 28 segg.
- 10) Ampia descrizione delle trattative in *Trezzini*, op. cit., 56 segg.
- 11) Le trattative furono svolte da Mons. D. Ferrata per la Santa Sede e da Massimiliano Magatti e Pietro Regazzi, per il Cantone. Vedi Proc. Verb. Gran Consiglio 1884, sessione di novembre pag. 153 segg. ; dove vi è il resoconto dell'ampio dibattito di approvazione sia della convenzione di Berna che di quella di Bellinzona.
- 12) Si veda al proposito Foglio fed. 1888, III, pag. 41 segg. ; 1889 II, pag. 306 ; Proc. Verb. Gran Consiglio 1887 sessione primaverile, pag. 64 segg. ; sessione autunnale, pag. 7 segg. ; 1888 sessione primaverile, pag. 155 segg.
- 13) Sulle trattative si veda la descrizione compiuta dal *Trezzini* op. cit., pag. 70 segg.
- 14) Così *Mons. Ferrata*, Mémoires, I, pag. 204 ; vedi anche *Trezzini*, op. cit., pag. 83 n. 152 in fine.
- 15) Staat und Bischofswahl, cit. a nota 1, pag. 133 segg. ; Kirchenpolitik, cit. a nota 1, pag. 57 segg.
- 16) Op. cit. pag. 81 segg.
- 17) *U. Lampert*, Kirche und Staat in der Schweiz, cit. a nota 1, vol. II, p. 285 segg. ; *Fleiner - Giacometti*, Bundestaatsrecht, Zürich 1949, p. 354 segg.
- 18) Op. cit. pag. 91 segg.
- 19) Vedi a questo proposito la discussione granconsigliare del 27 novembre 1884, riferita dal *Trezzini*, a pag. 66, nota 128.
- 20) Art. 8 e 10 C.F. ; cfr. *W. Burckhardt*, Kommentar zur Bundesverfassung, p. 85 segg.
- 21) La garanzia federale è stata concessa con decreto 19 dicembre 1968 alle Camere federali.
- 22) *Burckhardt*, Kommentar, pag. 676 ; Verwaltungsentscheide, quaderno n. 25, n. 18.

CONVENTION

entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège
relative à la séparation de l'Administration Apostolique du Tessin
du Diocèse de Bâle et à sa transformation en Diocèse

Le Conseil fédéral suisse,
en son propre nom et au nom du Canton du Tessin,
et

le Saint-Siège,

désireux de régler la question relative à la séparation de l'Administration Apostolique du Tessin du Diocèse de Bâle, ont décidé de conclure une convention et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :

Le Conseil fédéral suisse :

Monsieur l'Ambassadeur Pierre Micheli,
Secrétaire général du Département politique fédéral,

Le Saint-Siège :

Son Excellence Monseigneur Ambrogio Marchioni,
Archevêque titulaire de Severiana,
Nonce Apostolique en Suisse,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier

(1) Les Hautes Parties Contractantes conviennent de mettre fin au statut relatif à l'Administration apostolique du Tessin prévu par la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège réglant la situation religieuse du Canton du Tessin du 1er septembre 1884. Elles conviennent de même de mettre fin à la réunion canonique de l'église cathédrale de Saint-Laurent à Lugano avec le Diocèse de Bâle prévue par la convention entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège pour régler définitivement la situation religieuse des paroisses du Canton du Tessin, du 16 mars 1888.

(2) Les Hautes Parties Contractantes conviennent en conséquence de séparer les deux circonscriptions ecclésiastiques de Bâle et du Tessin. L'ordinaire de cette dernière portera le titre d'Evêque du Diocèse de Lugano.

(3) L'Evêque de Lugano sera nommé par le Saint-Siège et sera choisi parmi les prêtres ressortissants tessinois.

(4) L'église de Saint-Laurent à Lugano demeurera l'église cathédrale pour le territoire du Canton du Tessin.

Article 2

(1) L'Evêque de Lugano aura pleine et entière liberté d'exercer la juridiction spirituelle et épiscopale dans tout le territoire du Canton du Tessin.

(2) Les rapports entre l'Eglise catholique et le Canton du Tessin demeurent réglés par la convention conclue entre le Canton du Tessin et le Saint-Siège le 23 septembre 1884 au sujet de l'Administration apostolique dans le Canton du Tessin.

(3) Le Canton du Tessin et l'Evêque de Lugano peuvent modifier, d'un commun accord, les dispositions financières de l'art. 4 de la convention du 23 septembre 1884.

Article 3

Dès l'entrée en vigueur de la présente convention seront abrogées les conventions suivantes :

- convention entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège réglant la situation religieuse du Canton du Tessin, du 1er septembre 1884 ;
- convention entre le Conseil fédéral suisse et le Saint-Siège pour régler définitivement la situation religieuse des paroisses du Canton du Tessin, du 16 mars 1888.

Article 4

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne. Elle entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont apposé leur signature au bas de la présente convention.

Fait à Berne, le 24 juillet 1968, en deux exemplaires originaux en langue française.

Pour le Conseil fédéral suisse :

Pierre Micheli

Pour le Saint-Siège :

† *Ambrogio Marchioni*
Nonce Apostolique en Suisse
Archevêque tit. Severiana

CONVENZIONE

tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede
concernente la separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino
dalla Diocesi di Basilea e la sua trasformazione in Diocesi

*Il Consiglio federale svizzero,
in nome proprio e in nome del Cantone Ticino*

e

La Santa Sede,

desiderosi di regolare la questione relativa alla separazione dell'Amministrazione Apostolica del Ticino dalla Diocesi di Basilea, hanno risolto di stipulare una convenzione e, a tale scopo, hanno designato i loro rispettivi plenipotenziari

(se ne omettono i nomi),

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti :

Art. 1

(1) Le Alte Parti contraenti decidono di porre fine allo statuto dell'Amministrazione Apostolica del Ticino, stabilito dalla Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, firmata il 1° settembre 1884. Esse convengono parimente di porre fine all'unione canonica della Chiesa Cattedrale di San Lorenzo a Lugano con la Diocesi di Basilea, prevista nella Convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888.

(2) Le Alte Parti contraenti convengono pertanto di separare le due circoscrizioni ecclesiastiche di Basilea e del Ticino. L'Ordinario di quest'ultima porterà il titolo di Vescovo della Diocesi di Lugano.

(3) Il Vescovo di Lugano sarà nominato dalla Santa Sede e scelto tra i sacerdoti cittadini ticinesi.

(4) La chiesa di San Lorenzo a Lugano continuerà ad essere la Chiesa Cattedrale per il territorio del Cantone Ticino.

Art. 2

(1) Il Vescovo di Lugano avrà piena e completa libertà d'esercitare la giurisdizione spirituale ed episcopale su tutto il territorio del Cantone Ticino.

(2) I rapporti tra Chiesa cattolica e Cantone Ticino restano disciplinati dalla Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede per la istituzione di un'Amministrazione Apostolica nella Repubblica e Cantone del Ticino, conclusa il 23 settembre 1884.

(3) Il Cantone Ticino e il Vescovo di Lugano possono modificare, di comune intesa, le disposizioni finanziarie dell'art. 4 della suddetta Convenzione del 23 settembre 1884.

Art. 3

Con l'entrata in vigore della presente Convenzione, sono abrogati gli atti seguenti :

- la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede sui rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, firmata il 1. settembre 1884 ;

- la Convenzione tra la Svizzera e la Santa Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino, conclusa il 16 marzo 1888.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna il più presto possibile. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio dei detti strumenti.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il 24 luglio 1968, in due esemplari originali in lingua francese.

(Si omettono le firme).

ALLEGATI

Allegato A)

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede
sui rapporti ecclesiastici del Canton Ticino

IL CONSIGLIO FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

vista ed esaminata la Convenzione conchiusa in suo proprio nome ed in quello del Cantone Ticino, da una parte, e la S. Sede, dall'altra, per regolare la situazione religiosa delle parrocchie del Cantone Ticino, Convenzione firmata a Berna il 1. settembre 1884 dai plenipotenziari delle due parti e del tenore seguente :

LEO P. P. XIII

Cum inter Nos et Supremum Helveticae Foederationis Consilium die prima septembris labentis anni Conventio inita sit ad res ecclesiasticas Pagi Ticinensis ordinandas, cuius Conventionis tenor est huiusmodi, nempe :

Il Consiglio Federale Svizzero, in suo proprio nome ed in quello del Cantone del Ticino, e

La Santa Sede, avendo deciso di concludere una Convenzione per regolare la situazione religiosa del Cantone del Ticino, hanno nominato a questo scopo i loro plenipotenziarii :

Il Consiglio Federale :

Il Signor O. A. Aepli di San Gallo, suo inviato straordinario e Ministro plenipotenziario a Vienna, ed

Il Sig. R. Peterelli, di Savognino, Cantone dei Grigioni, Membro del Consiglio Svizzero degli Stati.

La Santa Sede :

Mons. D. Ferrata, Prelato della Casa del Santo Padre, sottosegretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari.

I quali dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, convennero, sotto riserva della ratificazione da parte dei loro alti mandanti, negli articoli seguenti :

Art. 1. — Le parrocchie del Cantone del Ticino saranno staccate canonicamente dalle Diocesi di Milano e di Como e poste sotto l'amministrazione spirituale di un Prelato, che prenderà il titolo di Amministratore Apostolico del Cantone Ticino.

Art. 2. — La nomina dell'Amministratore Apostolico sarà fatta dalla Santa Sede.

Art. 3. — Ove il titolare venisse a morire prima dell'assetto definitivo della situazione religiosa del Cantone del Ticino, il Consiglio Federale, il Cantone del Ticino e la Santa Sede s'intenderanno circa la prolungazione dell'amministrazione provvisoria istituita dalla presente Convenzione.

Art. 4. — Il Cantone del Ticino si obbliga a prendere le misure necessarie per l'esecuzione di questa Convenzione, segnatamente per quanto concerne l'emolumento dell'Amministratore Apostolico, la sua residenza, ecc. ecc.

Art. 5. — Le ratifiche di questa Convenzione saranno scambiate a Berna entro tre mesi.

Fatto a Berna il primo settembre milleottocentoottantaquattro (1. settembre 1884).

A. O. Aepli

R. Peterelli

D. Ferrata

Dichiara in suo proprio nome ed in quello del Cantone Ticino che la premessa Convenzione è ratificata ed ha forza di legge in tutte le sue parti, promettendo in nome della Confederazione Svizzera ed in quello del Cantone del Ticino di osservarla coscienziosamente in ogni tempo, per quanto da essi dipende.

In fede di che il presente atto di ratifica è stato firmato dal Presidente e dal Cancelliere della Confederazione, e munito del sigillo federale.

Così fatto a Berna addì ventinove novembre milleottocentoottantaquattro (29 novembre 1884).

In nome del Consiglio Federale Svizzero,

Il Presidente della Confederazione :

Wetti

Il Cancelliere della Confederazione :

Rtngier

Nos Conventionem hanc a Nobis diligenter inspectam atque perpensam voluntati Nostrae conformem ratam habemus et confirmamus eique Nosmetipsos successoresque Nostros obstrictos fore declaramus. In quorum fide solemne hoc ratihabitionis Documentum Nostra subscriptione munivimus eique sigillum Nostrum apponi jussimus.

Datum Romae ex Palatio Apostolico Vaticano die 24 Novembris 1884. Pontificatus Nostri anno septimo.

Leo P. P. XIII

**Convenzione tra il Cantone Ticino e la Santa Sede
per la istituzione di un'Amministrazione Apostolica nella Repubblica
e Cantone del Ticino**

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO**

Veduta ed esaminata la Convenzione conchiusa tra il Ticino e la S. Sede allo scopo di provvedere alla istituzione di una Amministrazione Apostolica nel Cantone medesimo, Convenzione stipulata in Bellinzona il 23 settembre 1884;

Vista la risoluzione del 27 novembre 1884 del Gran Consiglio per la quale il Consiglio di Stato viene autorizzato a ratificare la summentovata Convenzione così espressa :

LUDOVICUS

Tituli S. Mariae de Victoria S. R. E. Presbyter Cardinalis Jacobini SS.mi D.ni Nostri Leonis P. P. XIII a Secretis Status.

Cum inter Apostolicam Sede et Gubernium Pagi Ticinensis die vigesima tertia Septembris labentis anni Conventio inita fuerit, qua communi consilio ea constituta et ordinata sunt quae respiciunt spirituale regimen ejusdem Pagi Ticinensis, cuius conventionis tenor est hujusmodi, nempe :

In seguito alla Convenzione stipulata in Berna il primo settembre del corrente anno, tra il Delegato della Santa Sede ed i Delegati dell'Alto Consiglio Federale Svizzero, colla quale Convenzione il Cantone Ticino assumeva l'obbligo di prendere i provvedimenti necessari alla istituzione di un'Amministrazione Apostolica nel suo territorio, la Santa Sede ed il Consiglio di Stato del Cantone Ticino hanno giudicato necessario di procedere ad un'ulteriore particolare convenzione, diretta a determinare e stabilire di comune accordo siffatti provvedimenti.

A tale scopo hanno nominato per loro plenipotenziarii, cioè :

La Santa Sede : Mons. Domenico Ferrata, Prelato domestico di Sua Santità, Sotto-segretario della Sacra Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, e

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino : il signor Avv. Pietro Regazzi, Consigliere di Stato, ed il sig. Avv. Magatti, deputato al Gran Consiglio, i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti, sotto riserva della ratifica dei loro rispettivi committenti.

Art. 1. — L'Amministratore Apostolico sarà libero di esercitare la sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio del Cantone Ticino.

Art. 2. — Il medesimo avrà piena libertà nella scelta del suo Vicario e del personale della sua Cancelleria, come pure nella pubblicazione delle sue lettere pastorali e degli altri atti riferentisi al suo spirituale ministero.

Art. 3. — L'Amministratore Apostolico risiederà provvisoriamente in Balerna. Resta però convenuto che la sua sede definitiva dovrà essere in seguito stabilita in una delle città del Cantone che sarà scelta di comune accordo.

Il Governo del Cantone Ticino provvederà al detto Amministratore Apostolico un alloggio conveniente coi fondi a ciò riservati.

Art. 4. — Cogli stessi fondi il Governo del Cantone Ticino si obbliga a costituire all'Amministrazione Apostolica propria del Cantone Ticino e direttamente dipendente dalla Santa Sede un patrimonio il cui annuo reddito non sarà inferiore a franchi diciassettemila (17.000). Quella somma per fr. dodicimila (12.000) costi-

tuirà l'assegno dell'Amministrazione Apostolica, e per fr. cinquemila (5.000) sarà erogata per le spese occorrenti alla istituzione di cattedre di filosofia e teologia, destinate alla istruzione dei chierici di ambedue i riti, romano ed ambrosiano, intorno ai quali riti non sarà fatta alcuna innovazione.

Art. 5. — Il Governo del Cantone Ticino continuerà a corrispondere annualmente al Seminario di Pollegio la somma di franchi seimila (fr. 6.000).

Art. 6. — L'Amministrazione Apostolica avrà completa libertà in tutto ciò che riguarda l'ordinamento, l'istruzione e l'amministrazione del Seminario o Seminari del Cantone. Sarà per conseguenza in suo potere nominare e rimuovere i direttori, superiori e professori di tali istituti.

Art. 7. — Il Governo del Cantone Ticino non intende che con questa Convenzione siano pregiudicati in alcun modo i diritti o vantaggi derivanti da fondazioni religiose o da lasciti e cause pie, che secondo ragione, equità e consuetudine possono competere allo Stato del Ticino, ai corpi morali ed ai cittadini del Cantone, come facente parte fin qui delle diocesi di Milano e di Como.

Art. 8. — Le ratifiche della presente Convenzione saranno scambiate in Bellinzona entro il corso di tre mesi.

Bellinzona, 23 settembre 1884.

Domenico Ferrata
Avv. P. Regazzi
Avv. Massim. Magatti

Dichiara che la detta Convenzione è ratificata ed ha forza di legge in ogni sua parte, promettendo in nome della Repubblica e Cantone del Ticino di osservarla coscienziosamente e in ogni tempo.

In fede di che la presente ratifica viene firmata e munita del sigillo di Stato in Bellinzona il giorno due dicembre milleottocentoottantaquattro (2 dicembre 1884).

Per il Consiglio di Stato,

Il Vice Presidente :

Dr. G. Casella

Il cons. segr. di Stato :

Ing. F. Gianella

Nos Sanctitatis Suae nomine Conventionem hanc a Nobis diligenter inspectam atque perpensam ratam habemus et confirmamus.

In quorum fidem solemne hoc ratihabitionis documentum Nostra subscriptione munivimus eique sigillum Nostrum apponi jussimus.

Datum Romae e Secretaria Status die 24 novembris anno 1884.

L. Card. Jacobini

Convenzione tra la Svizzera e la S. Sede per regolare definitivamente i rapporti ecclesiastici del Cantone Ticino

IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA

Vista ed esaminata la Convenzione conchiusa sotto riserva di ratifica, a Berna il 16 marzo 1888, dai plenipotenziarii della Svizzera e della S. Sede per regolare definitivamente la situazione religiosa delle parrocchie del Cantone Ticino, Convenzione che è stata approvata dal Consiglio degli Stati il 28 giugno 1888 e dal Consiglio Nazionale il 29 dello stesso mese, e del seguente tenore :

LEO P. P. XIII

Cum inter Nos et Supremum Helveticae Foederationis Consilium inita sit Conventio de ecclesiastico in Ticinensi Statu regimine, cuius conventionis sequens est tenor ; videlicet :

Il Consiglio Federale svizzero, in suo proprio nome ed in nome del Cantone Ticino, e la Santa Sede, in esecuzione della Convenzione del 1. settembre 1884, nell'intento di regolare definitivamente la situazione religiosa delle parrocchie del Cantone Ticino, hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziarii :

Il Consiglio Federale Svizzero :

il signor Numa Droz, capo del Dipartimento degli affari esteri ed il signor Luigi Ruchonnet, capo del Dipartimento di giustizia e polizia.

La Santa Sede :

Mons. Domenico Ferrata, Arcivescovo di Tessalonica, Nunzio Apostolico a Bruxelles,

i quali, dopo essersi comunicati a loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonsi accordati negli articoli seguenti, riservata la ratifica dei loro alti committenti :

Art. 1. — Al momento che entrerà in vigore la presente Convenzione, la Chiesa parrocchiale e collegiale di S. Lorenzo a Lugano, sarà eretta a Chiesa Cattedrale per tutto il territorio del Cantone del Ticino, e questa Chiesa sarà riunita canonicamente e con eguaglianza di diritti alla Chiesa di Basilea, il cui Ordinario porterà d'ora innanzi il titolo di Vescovo di Basilea e Lugano.

Art. 2. — Per l'amministrazione della Chiesa Cattedrale riunita la Santa Sede nominerà d'intesa col Vescovo diocesano, un Amministratore Apostolico che sarà preso dal numero dei preti appartenenti al Cantone Ticino. L'Amministratore Apostolico avrà il carattere episcopale, risiederà nel Cantone e porterà il titolo di Amministratore Apostolico del Ticino.

Art. 3. — Le disposizioni della Convenzione del 26 marzo 1828, sulla nomina del Vescovo di Basilea, saranno estese alla Chiesa Cattedrale riunita, se vi acconsentano le altre parti interessate.

Art. 4. — Non è fatta nessuna modificazione all'art. 4 della Convenzione del 1. settembre 1884, nè agli accordi che possono derivare. In considerazione che il Cantone Ticino sopporta le spese della sua Amministrazione particolare, questo Cantone ed il suo Amministratore Apostolico non contribuiranno nè alla Mensa del Vescovo diocesano, nè alle altre spese della Amministrazione generale della Diocesi.

Art. 5. — L'Amministratore attuale rimane al posto cui fu dalla Santa Sede nominato addì 20 settembre 1887.

Art. 6. — Lo scambio delle ratifiche di questa Convenzione seguirà a Roma nel termine di quattro mesi, e la Convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo il detto scambio.

Protocollo finale — Resta inteso :

1. Che la Chiesa Cattedrale riunita non prenderà parte alcuna all'Amministrazione della Diocesi di Basilea fuori di quanto è detto nell'art. 3.
2. Che l'esecuzione e la piena applicazione della presente Convenzione non sono subordinate all'estensione delle disposizioni di quella del 26 marzo 1828 prevista dal detto articolo 3, nè all'uso eventuale della facoltà emergente da questa estensione.

Berna, 16 marzo 1888.

N. Droz
L. Ruchonnet
Dom. Ferrata, Arcivescovo
di Tessalonica, Nunzio Apostolico
a Bruxelles.

Dichiara che la presente Convenzione è ratificata ed ha forza di legge in tutte le sue parti, promettendo, in nome della Confederazione Svizzera, di osservarla coscienziosamente e in ogni tempo, per quanto da essi dipende.

In fede di che, il presente atto di ratifica è stato firmato dal vice-Presidente e dal Cancelliere della Confederazione Svizzera e munito del sigillo federale.

Così fatto a Berna addì quattro luglio milleottocentoottantotto (4 luglio 1888).

In nome del Consiglio Federale,

Il Vice-Presidente :

Hammer

Il Cancelliere della Confederazione :

Ringier

Nos novam hanc Conventionem a Nobis diligenter inspectam atque perpensam voluntati Nostrae conformem ratam habemus et confirmamus, eique Nosmetipsos successoresque Nostros obstrictos fore declaramus.

In quorum fidem solemne hoc ratihabitionis documentum Nostra subscriptione munivimus, eique signum Nostrum apponi jussimus.

Datum Romae ex Palatio Apostolico Vaticano die XIII Iulii anno MDCCC LXXXVIII Pontificatus Nostri undecimo.

Leo P. P. XIII

